

REGOLAMENTO GENERALE TUTTI IN FIERA 2018

Art. 1 – oggetto della manifestazione e obbligo di osservarne il regolamento

TUTTI IN FIERA, mostra mercato del commercio e dell'artigianato, è organizzato dalla TC&T S.r.l., Via Passo Volpe, 17 – 54033 Carrara-Avenza (in seguito indicata anche come Organizzazione) e si terrà dal 28 agosto al 8 settembre 2018 nel Complesso Fieristico di Marina di Carrara. Essa è regolata dalle disposizioni del presente regolamento e da altre che l'organizzazione ritenesse di emanare per il suo migliore svolgimento: le une e le altre sono ovviamente obbligatorie e devono essere scrupolosamente osservate. La manifestazione, oltre che dalla parte espositiva, si compone di iniziative collaterali di vario genere, quali mostre, convegni, esibizioni, sfilate di moda, luna park e giochi per bambini, che l'organizzazione andrà ad organizzare a suo insindacabile giudizio.

Art. 1 bis Mancato svolgimento della manifestazione- Qualora la manifestazione non si svolgesse per un qualsiasi motivo, l'Organizzazione ne darà comunicazione agli espositori restituendo le somme dagli stessi versate, senza nessun tipo di ulteriore risarcimento o indennizzo.

Art. 2 – Orario di apertura La mostra avrà orario dalle ore 18,00 alle ore 24,00. L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare tale orario anche durante lo svolgimento della manifestazione, dandone comunicazione agli espositori. Gli espositori ed i loro dipendenti e/o incaricati possono accedere alla mostra mezz'ora prima dell'apertura e uscire non oltre mezz'ora dopo la chiusura.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla partecipazione

Sono ammesse a partecipare alla mostra le aziende iscritte alla C.C.I.A.A., operanti in tutti i settori del commercio, dell'artigianato, dell'agro-alimentare e dell'industria nonché enti pubblici ed economici, associazioni di categoria, istituti ed organismi vari. Trattandosi di mostra mercato, è consentita la vendita diretta al pubblico dei prodotti esposti.

Gli espositori devono munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per la vendita al pubblico e devono osservare tutte le disposizioni fiscali in materia.

Art. 4 – Richiesta di partecipazione e pagamento del canone.

La richiesta finalizzata a partecipare alla mostra dovrà essere inoltrata dal richiedente tramite appositi moduli forniti dall'Organizzazione. Tale richiesta di partecipazione deve considerarsi irrevocabile e vincolante per il richiedente che, con l'inoltro della stessa, si impegna ad accettare incondizionatamente le norme del presente regolamento e tutte le disposizioni integrative che l'Organizzazione ritenesse opportuno emanare per meglio regolamentare la mostra ed i servizi inerenti, pena l'irricevibilità della stessa, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un importo pari al 30% del totale dovuto a mezzo bonifico bancario. La restante somma dovrà essere corrisposta all'arrivo dell'espositore in fiera prima delle operazioni di allestimento e comunque entro e non oltre il 28 Agosto 2018. L'apertura dello stand sarà consentita solo agli espositori che avranno regolarizzato la loro posizione amministrativa.

Art. 5 – Accettazione della domanda di partecipazione e modifiche unilaterali

L'Organizzazione si riserva la più ampia discrezionalità in merito all'opportunità di accettare o meno la domanda di partecipazione, alla definizione delle dimensioni e della ubicazione degli stands richiesti, alla regolamentazione della durata della manifestazione e dell'orario di apertura, alla realizzazione dei preallestimenti, alla fornitura e regolamentazione di tutti i servizi inerenti la mostra. Il richiedente e/o espositore si impegna ad accettare le decisioni assunte dall'Organizzazione rinunziando fin d'ora ad ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento, compenso od indennizzo con riferimento alle decisioni stesse. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve intendersi accolta.

Art. 6 – Divieto di sublocazione e/o di cessione

I posteggi non possono essere sub locati o ceduti ad altri.

Art. 7 – Obblighi derivanti dalla mancata partecipazione

Il soggetto che, pur ammesso, non partecipi alla manifestazione, dovrà pagare interamente la tariffa concordata (oltre IVA) e risarcire all'Organizzazione tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti dal mancato adempimento agli obblighi contrattuali assunti. Nel caso in cui la mancata partecipazione venga comunicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'Organizzazione avrà la facoltà di esonerare l'espositore dal pagamento delle somme residue ancora dovute.

Art. 8 – Allestimento dei posteggi

I posteggi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione risultante dalla planimetria inviata all'espositore, ferma restando la facoltà dell'Organizzazione di modificare area e posizione ove ciò si rendesse necessario per qualsiasi motivo. L'occupazione e l'allestimento dei posteggi potrà iniziare il 26 agosto 2018 alle ore 8,00 e deve terminare entro le ore 13,00 del 28 agosto 2018. L'accesso al complesso fieristico per l'allestimento dei posteggi è consentito ai soli mezzi provvisti di apposito documento rilasciato dall'Organizzazione, sul quale dovranno essere elencati i materiali e le merci da allestimento e da esposizione. Copia di tale documento dovrà essere consegnata al personale dell'Organizzazione in servizio agli ingressi del complesso fieristico. Le bolle di accompagnamento non dovranno essere intestate all'Organizzazione o alla manifestazione, ma allo stand dell'espositore in Fiera.

Art. 9 – Modalità di allestimento e divieti vari

Gli espositori sono obbligati a non deteriorare le pareti, i pilastri, le strutture ed il pavimento del complesso fieristico e devono allestire e tenere il loro posteggio in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri espositori ed ai visitatori. Qualsiasi tipo di allestimento deve essere completamente smontabile, non essendo consentita l'installazione di strutture fisse. E' in ogni caso vietato all'espositore ed alle persone dallo stesso incaricate dell'allestimento:

- spargere sul pavimento del complesso fieristico nafta, benzina, prodotti chimici, solventi che possono provocare la rovina e l'alterazione del pavimento stesso;
- imbrattare con vernici, colla o altro i pavimenti, le parti e le attrezzature del complesso fieristico;
- sovraccaricare il pavimento dello stand con un carico distribuito superiore a 15.000 Kg./mq.; nel caso di carichi concentrati l'espositore è tenuto a mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su una superficie sufficientemente ampia da non superare il limite suddetto e non arrecare danni alla pavimentazione;
- effettuare lavori, scavi, impianti e quant'altro possa alterare lo stato delle zone espositive;
- introdurre nel complesso fieristico materiale o prodotti maledoranti, esplosivi, detonanti, asfissianti e comunque pericolosi nonché accendere fuochi ed usare bombole di gas G.P.L. o metano;
- utilizzare le strutture portanti del complesso fieristico per il sostegno di allestimenti, insegne, cartelli, tabelle e simili; nel caso lo stand sia fornito preallestito dall'Organizzazione, è assolutamente vietato appoggiare alle pareti ed alle strutture portanti qualsiasi cosa, così come è vietato forare, manomettere e comunque danneggiare le pareti, gli arredi ed i materiali dello stand forniti;
- è assolutamente vietato inserire negli stand ombrelloni, manichini e quant'altro oltre l'altezza della struttura dello stand stesso (mt 2.50); eventuali deroghe saranno concesse solo dopo valutazione da parte dell'Organizzazione
- accantonare materiali e prodotti al di fuori del proprio stand;
- azionare macchinari motori ed apparecchiature sonore in genere senza la previa autorizzazione dell'Organizzazione e comunque sempre nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 10 – Responsabilità civile e incendio

L'Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose da chiunque e comunque provocati nel corso della manifestazione, ivi compresi i periodi di allestimento e di smontaggio. Ciascuno degli espositori dovrà assicurarsi contro tali rischi, pagando il relativo premio, unitamente alla quota di partecipazione.

Le condizioni assicurative si riferiscono alle seguenti coperture:

- incendio fino a € 50.000,00 con scoperto minimo di € 350,00 o del 10% per sinistri dovuti a incendi, fulmini, esplosione, scoppio, fumo, eventi atmosferici, socio-politici e vandalici, alluvioni, sino ad un massimo risarcimento per il contenuto (nella forma a primo rischio) di € 50.000,00. (fermo la franchigia minimo ed assoluta a carico dell'espositore di € 250,00)

- responsabilità civile verso terzi con massimale di € 2.000.000,00 e riferito alla conduzione degli spazi espositivi, al loro montaggio e smontaggio (ferma l'applicazione di una franchigia fissa per danni a cose di € 250,00)

Le garanzie assicurative relative all'incendio si riferiscono a merci, materiali, arredamenti, attrezzature, allestimenti, esclusi in ogni caso valori e preziosi. La copertura assicurativa ha inizio dal momento di arrivo nel complesso fieristico prima della manifestazione fino al momento di uscita dopo la conclusione della manifestazione. Non è prevista la copertura assicurativa per il furto.

Art. 11 – Canone di partecipazione

Il canone di partecipazione, per tutta la durata della mostra è fissato in:

- Stand da 6mq (3x2) € 800,00 (IVA esclusa) comprensivi di: struttura in legno, insegna con nome aziendale, faretto, moquette, allacciamento elettrico comprensivo di consumi, assicurazione, inserzione a catalogo, pulizia aree comuni;
- Stand da 8mq (4x2) € 900,00 (IVA esclusa) allestito come sopra;
- Stand da 10mq (5x2) € 1.100,00 (IVA esclusa) allestito come sopra;
- Stand da 12mq (6x2) € 1.250,00 (IVA esclusa) allestito come sopra;
- Stand da 16mq (4x4) € 1.450,00 (IVA esclusa) allestito come sopra;
- Stand da 20mq € 1.700,00 (IVA esclusa) allestito come sopra;
- Stand da 24mq € 2.000,00 (IVA esclusa) allestito come sopra;
- Area non allestita fino a 40mq € 80,00/mq, fino a 60mq € 60,00/mq, oltre i 60mq € 50,00/mq (IVA esclusa) comprensiva di moquette, assicurazione, inserzione a catalogo, pulizia aree comuni; saranno concesse deroghe solo in caso di strutture espositive autoportanti, personalizzate e costruite con materiali omogenei; in ogni caso sarà necessaria l'autorizzazione preventiva dell'organizzazione.

L'Organizzazione si riserva inoltre il diritto di disporre le aree da 6/8/10 e 12 mq secondo le proprie necessità tecniche ed organizzative.

Oltre agli acconti di cui al precedente art. 4, l'espositore è tenuto a versare il saldo (+IVA) entro e non oltre il 28 Agosto 2018. In caso di mancato rispetto di tali scadenze, l'espositore decade dal diritto di partecipazione alla mostra e l'Organizzazione, oltre ad incamerare gli anticipi già versati, ritiene libero il posteggio.

Art. 12 – Servizi e tariffe

Per altri componenti di allestimento e per altri servizi l'Organizzazione provvederà a fornire ai partecipanti appositi moduli sui quali saranno indicate le relative tariffe.

Il pagamento di tali tariffe deve essere effettuato entro i termini indicati dall'Organizzazione. Per quanto riguarda gli allacciamenti elettrici, telefonici ed idrici l'Organizzazione provvederà nei limiti della disponibilità e delle capacità degli impianti del complesso fieristico.

Art. 13 – Diritto di ritenzione in caso di mancato pagamento.

Il mancato pagamento di ogni e qualsiasi canone e tariffa autorizza l'Organizzazione a non rilasciare i nulla osta per l'uscita con diritto di ritenzione su merci e materiali d'allestimento e da esposizioni che si trovano nello stand e che saranno venduti all'asta nei modi previsti dall'art. 18.

Art. 14 – riconsegna del posteggio

Le operazioni di smontaggio, rimozione e sgombero degli stand avranno i seguenti orari:

Domenica 9 settembre dalle ore 01.00 alle ore 02.30

Domenica 9 settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Lunedì 10 settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00

L'espositore è tenuto a riconsegnare il posteggio nelle identiche condizioni in cui gli era stato consegnato; eventuali danni ed eventuali costi per la pulizia dell'area gli saranno addebitati e dovranno essere saldati prima dell'uscita dal complesso fieristico. Per l'uscita dal complesso fieristico l'espositore deve munirsi di apposito nulla osta che sarà rilasciato dall'Organizzazione unicamente a quanti saranno in regola con i pagamenti dovuti.

Trascorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, l'Organizzazione procederà allo sgombero del posteggio secondo quanto previsto dall'art. 18.

Art. 15 – Azioni pubblicitarie all'interno degli stands

I partecipanti che vogliono svolgere azioni pubblicitarie all'interno del proprio stand sono tenuti all'osservanza delle relative norme ed al pagamento delle imposte comunali e delle imposte sugli spettacoli, che dovrà essere regolato direttamente con i competenti organismi.

Art. 16 – Proprietà del marchio

L'Organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva oltre al marchio anche la denominazione di TUTTI IN FIERA mostra mercato del commercio e dell'artigianato, con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito a chicchessia farne comunque uso. L'Organizzazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno ed altro sia della mostra che per i singoli posteggi. Eventuali pubblicazioni a carattere informativo/pubblicitario realizzate da terzi non sono autorizzate e non coinvolgono minimamente l'Organizzazione.

Art. 17 – Regole tecniche da osservare e manleva dell'organizzazione per i danni provocati dal mancato rispetto delle stesse

Per gli allestimenti e gli allacciamenti tecnologici l'Organizzazione si riserva di emanare particolari disposizioni tecniche per il loro regolare funzionamento cui gli espositori dovranno attenersi scrupolosamente.

E' fatto comunque obbligo all'espositore di:

- utilizzare per gli allestimenti solo materiali di tipo incombustibile non attaccabili al fuoco o completamente ignifugati in conformità alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi;
- eseguire gli impianti elettrici interni al posteggio in conformità alle norme C.E.I. e nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza e prevenzione in pubblici locali;
- munirsi di tutte le certificazioni relative a materiali usati e presentarle alla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Locali;
- lasciare visibili ed accessibili tutti gli impianti esistenti nei posteggi, i punti di erogazione, i pozzetti con le prese idriche/elettriche/telefoniche;
- dotare il proprio stand di apposito estintore.

L'organizzazione è comunque esonerata da ogni responsabilità civile e penale in ordine ad eventuali danni provocati dal mancato rispetto di dette misure da parte dell'espositore.

Art. 18 – Mancata assegnazione o chiusura del posteggio L'inosservanza da parte dell'espositore delle norme del presente regolamento e di quelle aggiuntive di cui al precedente art. 1 dà luogo alla non assegnazione o alla chiusura del posteggio, che deve essere sgomberato entro le 24 ore successive all'emissione della comunicazione della Organizzazione. Trascorso tale termine, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutti i prodotti da esposizione che si trovano all'interno del posteggio saranno rimossi ed immagazzinati da parte dell'Organizzazione senza alcuna responsabilità per eventuali danni o furti. L'espositore inadempiente ha tempo 5 giorni dalla chiusura della mostra per richiedere la restituzione del materiale e dei prodotti, previo pagamento all'Organizzazione di ogni somma dalla stessa vantata, comprese le spese di rimozione delle merci dal posteggio. Dopo tale periodo l'Organizzazione provvederà alla vendita all'asta delle merci e dei materiali ed il ricavato, al netto di ogni spettanza e diritto dell'Organizzazione, sarà accreditato all'espositore inadempiente.

Art. 19 – Sicurezza, Norme da osservare e responsabilità

L'espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:

*=sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;

•=sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;

•=in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

•=in materia di tutela della salute dei non fumatori

•=in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 19 A – Prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro

L'Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni. L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

1) verificare, ai sensi dell'art. 90, comma 9, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto. La verifica deve avvenire assicurandosi che ogni impresa è lavoratore autonomo abbia l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e facendo esibire il Documento Unico di Regolarità Contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del citato Decreto. In assenza di tali documenti le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico della ditta espositrice, di € 5.000,00(*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo di cui dovesse avvalersi l'impresa affidataria e che risultasse sprovvisto dei suddetti documenti). La sanzione è prevista all'art. 157 del suddetto Decreto Legislativo.

Contestualmente, le stesse Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico dell'impresa affidataria, di € 6.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo che dovesse essere sprovvisto di tali documenti). La sanzione è prevista all'art. 55 del suddetto Decreto Legislativo;

2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il regolamento fieristico; deve essere tenuto a disposizione presso lo stand il progetto di allestimento e disallestimento dello stand corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in sicurezza. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto progetto, la sanzione di € 10.000,00 (*) prevista all'art. 157, comma 1, lettera a) a carico della ditta espositrice.

3) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

5) in applicazione dell'art. 96, lettera g), l'impresa affidataria titolare del contratto di allestimento, deve provvedere alla redazione del piano operativo di sicurezza coordinandolo con quello dei propri subappaltatori ai sensi dell'art. 97, comma 3, lettera b). Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del Piano Operativo di Sicurezza, la sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all'art. 159, comma 1, lettera a), a carico dell'impresa affidataria;

6) in applicazione dell'art. 26, comma 3, la ditta espositrice, ricevuto il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa affidataria, dovrà provvedere alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti dello stand (opere di allestimento realizzate dall'impresa affidataria interferenti con attività di collocazione dei prodotti da esporre). Il documento unico di valutazione dei rischi dovrà essere tenuto nello stand in tutte le fasi di lavoro per essere eseguito dall'impresa affidataria e coordinato dalla ditta espositrice. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto documento, la sanzione di € 15.000,00 (*) prevista per la carenza di cui all'art. 28, comma 2 e 3, sanzionata dall'art. 55, comma 1, lettera a), a carico della ditta espositrice;

7) ai sensi dell'art. 97 comma 1, il datore di lavoro dell'impresa affidataria o un suo delegato deve vigilare sull'esecuzione del Piano Operativo di Sicurezza nonché cooperare, con la ditta espositrice, per le interferenze determinate dall'espositore ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a). Le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all'art. 159, comma 1, lettera a) e la sanzione di € 6.000,00 (*) prevista all'art. 55, comma 4, lettera d) a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria o del suo delegato;

8) ogni contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione sottoscritto dalla ditta espositrice e dall'impresa affidataria deve contenere i costi previsti per la sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 5. Le Autorità di Vigilanza potranno richiedere la verifica dei contratti in caso di infortunio sul lavoro per le conseguenze dell'art. 26, comma 4;

9) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) della manifestazione con l'indicazione dei rischi delle attività è allegato al presente regolamento ed è visionabile sul sito dell'Organizzazione Qualora l'espositore e/o un'azienda sua appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.

(*) Gli importi indicati nei precedenti punti potranno variare in base alla normativa vigente al momento dell'applicazione delle sanzioni. L'Espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno del quartiere fieristico. Inoltre nell'ambito dell'attività di allestimento e di smontaggio del proprio stand l'Espositore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza. Tale piano (POS) è costituito dall'individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici dell'impresa e dell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative, ed è completato con l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale. Qualora intervengano aziende diverse dalla propria, l'Espositore deve verificare, oltre all'attivazione e attuazione dell'azione di coordinamento, che le aziende terze abbiano predisposto il piano operativo di sicurezza.

La documentazione di cui sopra, dovrà essere tenuta a disposizione presso lo stand per tutta la durata degli allestimenti e disallestimenti.

Art. 19 B – Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tesserino di riconoscimento con generalità, e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in esecuzione dell'art. 26, comma 8, la sanzione di € 500,00 prevista all'art. 55, lettera m), per ogni lavoratore che ne risulti sprovvisto a carico dei rispettivi datori di lavoro, nonché la sanzione di € 300,00 prevista all'art. 59, a carico del lavoratore autonomo.

rt. 20 – Trattamento dei dati personali e finalità dello stesso -L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti della L.675/96 e successive modifiche e/o integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore ad i Suoi diritti. L'Organizzazione, titolare del trattamento, fornisce, ai sensi dell'art. 10 della suddetta legge e del secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 281/99, le seguenti informazioni:

Finalità cui è destinato il trattamento dei dati

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (ad es. contabilizzazione posizione clienti e fornitori, invio proposte e circolari informative sulle attività dell'organizzazione, etc.);

b) finalità funzionali alla prosecuzione, sviluppo e promozione dell'attività dell'organizzazione (ad es. indagini sul livello di soddisfazione e di interesse degli Espositori attuali o potenziali, invio pubblicazioni edite dall'organizzazione, etc.);

c) espletamento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché ogni e qualsiasi disposizione impartita da autorità a ciò legittimata;

d) finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del settore;

e) finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi manuali, elettronici o comunque automatizzati, adottando misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali e atte a garantire la sicurezza.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell'Espositore è da considerarsi facoltativo, ma condizione necessaria ai fini dell'attuazione del presente Regolamento. Pertanto, l'Espositore che rifiuti di fornire i dati richiesti potrà vedersi escluso delle attività promosse dall'Organizzazione, ovvero vedere rifiutata la richiesta di partecipazione qualora la mancanza di dati impedisca l'attuazione del Regolamento.

Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organizzazione, oltre a rivolgersi al pubblico, intrattiene normalmente rapporti con vari enti e soggetti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale. Ne consegue che i dati relativi all'Espositore potranno venire comunicati in tale ambito a:

a) società ed imprese;

b) associazioni e fondazioni;

c) soci, associati ed iscritti;

d) clienti ed utenti;

e) associazioni di imprenditori e di imprese;

f) organismi per il collocamento occupazionale;

g) enti locali ed associazioni di enti;

h) Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed Istituto Nazionale per il Commercio Estero;

i) Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università.

Consenso

Ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati da parte di soggetti privati, fuori dei casi di esclusione espressamente previsti, sono ammessi soltanto con il consenso dell'interessato. L'Espositore avrà cura quindi di compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro inserito nella richiesta di partecipazione.

Diritti dell'interessato

La L. 675/96 prevede, a favore dell'interessato, i diritti espressi all'art. 13, di seguito integralmente riprodotto:

"Art. 13 Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazioni di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3) I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche od associazioni.

5) Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia".

Art. 21 – Allestimenti certificati in classe 1 in ottemperanza a quanto previsto dalla C.P.V.L.P.S. (Commissione Provinciale di Vigilanza) i materiali usati per la chiusura degli stand (teli o altro genere di chiusura) devono essere certificati di classe 1 per la reazione al fuoco. In caso contrario le chiusure non a norma saranno rimosse dall'Organizzazione.

Art. 22 – Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Massa Carrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, codice civile, l'espositore dichiara di aver preso visione in maniera approfondita e di approvare, specificatamente, per iscritto, le seguenti clausole: art. 1 (oggetto della manifestazione ed obbligo di osservarne il regolamento); art. 1 Bis (Mancato svolgimento della manifestazione); art. 4 (richiesta di partecipazione e pagamento del canone); art. 5 (accettazione della domanda di partecipazione e modifiche unilaterali); art. 6 (divieto di sublocazione e /o cessione); art. 7 (obblighi derivanti dalla mancata partecipazione), art. 10 (Responsabilità civile e incendio); art. 11 (canone di partecipazione); art. 13 (diritto di ritenzione in caso di mancato pagamento); art. 14 (ricessione del posteggio); art. 16 (proprietà del marchio); art. 17 (regole tecniche da osservare e manleva dell'organizzazione per i danni provocati dal mancato rispetto delle stesse); art. 18 (mancata assegnazione o chiusura del posteggio), art. 19 (sicurezza, norme da osservare e responsabilità); art. 19 b) (Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero); art. 20 (trattamento dei dati personali e finalità dello stesso); art. 21 (Allestimenti certificati in classe 1); art. 22 (foro competente).

Data _____

Firma _____